

I fondi convenzionati, tuttavia, non sono tutti quelli che risultavano costituiti presso l'ente pubblico alla data di entrata in vigore della legge n.489/93. Sono, infatti, ancora da convenzionare quei fondi per i quali la convenzione deve essere stipulata con il concerto di più amministrazioni competenti, vale a dire il fondo centrale di garanzia per il credito al commercio ai sensi della la legge 10/10/1975, n.517, da stipularsi con il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati agli operatori nazionali per programmi di penetrazione commerciale nei paesi extra CEE ai sensi della legge 29/7/1981, n.394, da stipularsi con il concerto del Ministero del tesoro, il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè i fondi rotativi per i finanziamenti agevolati ai paesi in via di sviluppo e per il finanziamento della partecipazione di imprese italiane in joint ventures nei PVS, da convenzionarsi con il concerto del Ministero del tesoro e il Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26/2/1987, n.49.

A tale proposito va però evidenziato che, per i fondi di cui alle leggi n.517/75 e n. 394/81, sono già previsti dalle rispettive leggi istitutive distinti organi deliberativi e, limitatamente al fondo rotativo di cui alla legge n.394/81, anche gli oneri di gestione da riconoscersi al Mediocredito centrale; per i fondi di cui agli artt. 6 e 7 della legge n.49/87, invece, il Mediocredito centrale svolge soltanto attività istruttoria per il Ministero degli affari esteri e contrattuale in esecuzione di decreti di autorizzazione "ad hoc" del Ministero del tesoro; tali attività sono già regolate da convenzioni stipulate con il Ministero del tesoro, che prevedono una remunerazione al Mediocredito centrale.

La convenzione stipulata con il Ministero del tesoro prevede:

- all'art.2 la costituzione del Comitato, composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale s.p.a., che lo presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un dirigente del Mediocredito centrale e da un membro designato dall'Associazione Bancaria Italiana, i cui componenti sono nominati con

decreto del Ministro del tesoro, che fissa altresì i compensi loro spettanti. Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale del Mediocredito centrale e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'attività di gestione dello stesso Mediocredito.

Il Comitato stabilisce i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi a valere sui fondi convenzionati nel rispetto della legge sulla trasparenza amministrativa n.241/90; in particolare, il Comitato delibera le singole operazioni, fissandone le condizioni, le revoche, le rinunzie e le transazioni nonchè l'avvio di azioni giudiziarie; approva le circolari operative, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari destinati agli interventi a valere sui fondi convenzionati, annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei fondi nonchè la loro rendicontazione. Il Comitato, infine, nelle prime riunioni, recepisce e, eventualmente, modifica le circolari vigenti, che continuano ad avere vigore in via provvisoria.

- all'art.3, sono definite le contabilità separate per ciascuno dei fondi convenzionati, che costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti, dal patrimonio del Mediocredito centrale, e sono fissate le competenze del Mediocredito centrale il quale, per l'istruttoria, le condizioni e le modalità di gestione dei fondi si attiene alle disposizioni emanate dal Comitato.

Il Mediocredito centrale, inoltre, svolge in via accessoria e strumentale le funzioni di segreteria del Comitato; propone al Comitato le circolari e ne cura la diffusione; predispone il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'approvazione del Comitato, e ne cura l'invio al Ministero del tesoro; esplica attività istruttoria; esprime il parere tecnico sulle operazioni presentate al Comitato; procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle delibere del Comitato nonchè alle erogazioni e contabilizzazioni delle operazioni; trasmette al Ministero del tesoro la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei fondi approvata dal Comitato; sottopone al Comitato la rendicontazione periodica delle operazioni effettuate.

Il Mediocredito centrale provvede alla gestione dei fondi convenzionati con la diligenza professionale del mandatario e ne ha la rappresentanza negoziale e

giudiziale e gestisce i fondi con servizi e strutture tecnico-organizzative distinti da quelli relativi all'attività bancaria. Il Collegio sindacale dello stesso Mediocredito Centrale esercita il controllo sulla gestione dei fondi.

- all'art.4, sono disciplinate le modalità di determinazione e di pagamento delle commissioni a carico dei fondi. Queste sono corrisposte al Mediocredito centrale il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al secondo semestre dell'anno solare precedente ed al primo semestre di quello in corso, sulla base di prospetti dimostrativi che, su proposta del Comitato, sono sottoposti al Ministero del tesoro per l'approvazione; una volta approvato l'ammontare delle commissioni, gli importi sono imputati ai rispettivi fondi; per il primo anno le commissioni decorrono dalla data del 21/4/1994, data di trasformazione del Mediocredito centrale.

La misura delle commissioni può essere riveduta annualmente, d'intesa tra le parti, sulla base dei costi diretti e indiretti di gestione nonchè dei ricavi previsti, ed è comunque stabilito un tetto massimo annuale di Lit. 55 miliardi che potrà essere modificato in dipendenza delle variazioni delle commissioni concordate.

Tutte le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti o futuri afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi o dipendenti dalla loro gestione sono a carico dei fondi stessi.

Per interventi a valere sui fondi convenzionati disposti con successive leggi e decreti, le relative commissioni sono definite con atti aggiuntivi alla convenzione.

- all'art.5, sono disciplinate le modalità di tenuta dei conti correnti infruttiferi intestati al Mediocredito centrale e rubricati alle singole gestioni accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni della legge n.720/84 e dei relativi decreti di attuazione.

Nei suddetti conti correnti affluiscono le disponibilità dei conti correnti già intrattenuti dal Mediocredito centrale presso la Tesoreria centrale dello Stato, le disponibilità previste da precedenti assegnazioni e non ancora versate, quelle previste da stanziamenti futuri nonchè i rimborsi e i recuperi per capitale e

interessi provenienti dalle gestioni. Il Mediocredito centrale è autorizzato a trasferire e detenere presso primarie banche le somme occorrenti per l'attività corrente delle gestioni, entro i limiti e con le modalità fissati dal decreto del Ministero del tesoro del 5/5/1993; i proventi da interessi sui conti presso banche vanno ad incrementare le disponibilità delle gestioni cui si riferiscono.

- all'art.6, sono previste le sub convenzioni che il Mediocredito centrale può stipulare con le banche interessate, sulla base dei criteri e modalità oggettivi definiti dal Comitato, per disciplinare la concessione di contributi relativamente a finanziamenti erogati dalle banche medesime; tali convenzioni sono approvate dal Ministero del Tesoro.

-- all'art.7, infine, è prevista la durata decennale della convenzione, in conformità all'art.3 della legge n.489/93, decorrente dalla data della sua firma.

E' in corso di stipula un atto aggiuntivo alla convenzione per determinare le commissioni dovute al Mediocredito centrale per gli interventi di concessione dei contributi agli interessi e i contributi a fondo perduto a favore delle imprese alluvionate, previsti dalla legge n.35/95, per i contributi agli interessi sulle operazioni di consolidamento e sui finanziamenti agevolati per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, previsti dall'art.11 della legge n.598/94 nonchè per gli interventi di reintegro a favore dei confidi, previsti dall'art. 31 della legge n.317/91.

Il Comitato Agevolazioni, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro del tesoro del 28/6/1995 si è riunito per la prima volta il 7/7/1995 e, come prime deliberazioni, ha approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato stesso ed ha recepito le circolari per i finanziamenti agevolati all'interno e all'esportazione nonchè le deleghe dei poteri vigenti.

Il Regolamento prevede che il Vice Presidente svolga le funzioni del Presidente del Comitato in caso di assenza o impedimento per qualsiasi motivo di quest'ultimo mentre, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente,

le funzioni sono svolte dal membro del Comitato con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Il Segretario è nominato dal Comitato, su indicazione del Presidente del Comitato stesso, ed è scelto tra i dirigenti del Mediocredito centrale.

Le riunioni si svolgono presso la sede del Mediocredito centrale o anche in località diversa, di regola, ogni dieci giorni e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo richieda. Come previsto nella convenzione, alle riunioni assistono i membri del Collegio sindacale e il Magistrato addetto al controllo del Mediocredito centrale, possono assistervi altresì il responsabile dell'Area agevolazioni nonché funzionari e dirigenti del Mediocredito centrale stesso, in relazione agli argomenti trattati.

Le convocazioni, contenenti l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione nonché il relativo ordine del giorno, possono essere effettuate con consegna a mano, con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; tutta la documentazione inviata ai membri del Comitato è inviata altresì ai membri del Collegio sindacale e al Magistrato della Corte dei conti.

Le proposte e le note sottoscritte dalle strutture aziendali interessate sono presentate al Comitato dall'Amministratore delegato, in conformità alle attribuzioni ed ai poteri delegati dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza e per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei membri in carica; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione del Comitato.

Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni e i relativi verbali sono firmati dallo stesso Segretario e da chi ha presieduto la riunione. Il Segretario può rilasciarne copia ed estratti che, vistati dal Presidente del Mediocredito centrale, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Con deliberazione n.38/95 la Corte dei conti - Sezione di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - ha dichiarato che i fondi agevolativi gestiti dal Mediocredito vanno qualificati come gestioni fuori bilancio a tutti gli effetti.

Pertanto il Mediocredito centrale s.p.a. svolge un'attività che, in base alle convenzioni stipulate, riveste indubbiamente natura amministrativa proprio nella misura in cui trae dal diritto pubblico i parametri normativi di riferimento a causa delle finalità perseguite e per l'inserimento nel processo di formazione ed attuazione della volontà della P.A..

Comunque, a parte le considerazioni che possono trarsi dalla prospettazione di una più accentuata responsabilità conseguente allo svolgimento di tale attività agevolativa, preme mettere in evidenza che la Sezione controllo Stato, nella citata deliberazione, ha ritenuto che la legge 559/1993 (soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato) essendosi limitata a considerare le sole gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito dell'Amministrazione statale non abbia inteso estendere a quelle pertinenti ad organismi estranei ad essa le misure preclusive e soppressive riservate alle prime.

Pertanto, le gestioni in esame sono soggette al controllo della Corte ai sensi dell'art. 3 della legge 20/94, da parte della Sezione Controllo Stato.

A questo riguardo è da precisare che gli organismi di gestione sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 23 della legge 559/93, annualmente alle amministrazioni interessate a alla Corte dei conti, generalmente entro il mese di marzo una relazione sull'attività di gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato. Nel marzo 1995 il Mediocredito centrale ha adempiuto a tale incombenza trasmettendo alla Corte dei conti le relazioni sull'attività svolta per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

Analogo adempimento è stato effettuato nel 1996.

4. Il controllo della Corte dei conti

La presente relazione è resa al Parlamento sulla base della normativa vigente che intesta all'Istituto della Corte dei conti tale funzione.

E' con l'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n.1196 che l'allora Istituto centrale per il credito a medio termine - istituito con legge 25 luglio 1952, n.949 - viene assoggettato al controllo della Corte dei conti.

Recita infatti detta norma di legge: assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Tale controllo è stato radicato nella Sezione controllo enti istituita, in data di poco posteriore, con legge 21 marzo 1958, n.259, attuativa, su base generale, del disposto dell'art. 100 della Costituzione in materia di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

E' da rilevare che l'art. 13 della predetta legge 259/1958 prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima non si debbano applicare, tra gli altri, agli istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.

A tale ultima norma, tuttavia, non poteva conferirsi significativa rilevanza, nel caso del Mediocredito, per un duplice ordine di motivi: innanzi tutto perchè l'art. 13 della legge 259/1958, come più volte ribadito da questa Corte, non statuiva l'esclusione del controllo per gli organismi abilitati all'esercizio dell'attività bancaria a medio e lungo termine; ed, inoltre, perchè la norma di cui all'art. 13 nella legge citata non avrebbe potuto ritenersi abrogativa dell'art. 3 della legge 1196/1957, secondo le previsioni dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti), in quanto la regola dell'abrogazione, secondo un noto canone interpretativo, non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva generale come, appunto, nel caso in esame (lex specialis per generalem non derogatur).

Tale era la situazione per il periodo precedente alla trasformazione in s.p.a. del Mediocredito centrale; occorre ora considerare se l'avvenuta trasformazione dell'ente in società per azioni abbia o meno inciso ed eventualmente, in quale misura sulla funzione di controllo della Corte dei conti.

Preliminarmente è opportuno dare notizia della situazione di fatto, e, a questo proposito, si deve subito chiarire che nè da parte della s.p.a., derivata dalla trasformazione dell'ente pubblico, nè da parte di pubbliche amministrazioni interessate, sia stata sollevata alcuna obiezione circa la continuazione dell'esercizio dell'attività di controllo da parte della Corte dei conti; controllo che si è svolto regolarmente senza soluzione di continuità prima e dopo l'avvenuta trasformazione.

Tale circostanza, tuttavia, non avrebbe alcuna rilevanza ove non fosse legittimata da un valido sostegno in punto di diritto.

Al riguardo va attentamente esaminata la normativa che ha dato origine alla trasformazione in s.p.a. del Mediocredito centrale.

Per quanto concerne la legge 30 luglio 1990, n.218 e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 si è già chiarito in precedenza che la Corte, con propria determinazione n.12/93 del 16 marzo - 20 aprile 1993, ha ritenuto che le leggi citate non potessero trovare valida applicazione per operare la ristrutturazione e la trasformazione dell'Istituto in s.p.a..

Successivamente sono state emanate normative di rilievo e precisamente: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e la legge 26 novembre 1993, n.489 (proroga del termine di cui all'art.7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n.218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi).

Per quanto concerne il testo unico 385/1993 la norma che qui interessa è l'art. 161 (norme abrogate) ove, in un lungo elenco di norme ritenute abrogate, viene citato l'intero capo v della legge 25 luglio 1952, n.949, fatta eccezione per il solo art. 21. Tale capo, intitolato: credito a medio termine alle piccole e medie imprese, comprende tutte le norme riguardanti l'istituzione e il funzionamento

dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese (Mediocredito).

Non si comprende bene quali avrebbero dovuto essere gli effetti derivanti da tale norma abrogativa e ciò senza voler approfondire il rapporto tra il disposto in questione e la relativa delega legislativa.

Ma forse la spiegazione di tale norma, è più semplice e banale: in effetti, poichè il T.U. è quasi coevo alla legge 489/1993, che ha disposto la trasformazione in s.p.a. del Mediocredito, i compilatori del T.U. evidentemente al corrente dei lavori parlamentari, hanno ritenuto d'inserire tra le norme abrogate quelle relative al Mediocredito centrale quasi con un effetto di anticipazione della normativa successiva.

E' però da precisare che, successivamente, la legge 489/1993, tra tutti gli articoli della legge 949/1952 concernenti il Mediocredito (art. 17 - 32), ha disposto espressamente l'abrogazione del solo art. 17 relativo, appunto, all'istituzione del Mediocredito centrale quale ente pubblico economico.

La legge 489/1993, peraltro, pur essendo stata emanata dopo il T.U. 385/1993 è entrata in vigore prima (18 dicembre 1993) rispetto al termine di entrata in vigore (1 gennaio 1994) previsto dall'art. 162 del T.U. medesimo. Pertanto è da ritenere che il disposto dell'art. 161 del T.U. 385/1993 non abbia avuto nè possa avere alcun effetto pratico.

Ma al di là di tale esame, puramente testuale, dal quale possono rilevarsi solo elementi di mancato coordinamento tra norme regolanti la stessa materia succedutesi in un arco temporale molto ristretto, è opportuno comunque rilevare che non risulta esservi attualmente una espressa abrogazione dell'art. 3 della legge 1196/1957, istitutiva del controllo della Corte dei conti sul Mediocredito centrale.

Tale constatazione, di per sè già sufficiente per poter affermare la permanenza di tale forma di controllo, è suffragata dall'approfondita analisi della legge 489/1993.

Al riguardo sono oltremodo illuminanti i lavori parlamentari.

Il disegno di legge n.1554, relativo alla 11^a legislatura, da cui ha tratto origine la legge 489/1993, aveva inizialmente una struttura molto semplice, infatti, essendo scaduto il 21 agosto 1992, il termine entro il quale i progetti di

ristrutturazione e di riorganizzazione delle banche potevano essere perfezionati usufruendo del regime di sostanziale neutralità fiscale previsto dalla legge 218/1990, tale disegno di legge si proponeva di prorogare ulteriormente tale termine al fine di consentire la presentazione di ulteriori progetti di ristrutturazione.

La disciplina per la ristrutturazione degli enti creditizi in società per azioni, introdotta dalla legge n.218/1990 si concretizza essenzialmente attraverso tre forme di operazioni disciplinate in modo speciale anche dal punto di vista civilistico: trasformazione dell'ente pubblico in s.p.a.; fusione tra enti creditizi pubblici ed altri organismi bancari, al fine di costituire s.p.a.; conferimento dell'azienda bancaria o di rami di azienda dell'ente creditizio pubblico in una o più s.p.a..

Successivamente, poichè le disposizioni del disegno di legge non sembravano idonee a garantire la neutralità fiscale della scelta tra il modello cosiddetto della banca universale e quello del gruppo creditizio polifunzionale in quanto il testo non teneva pienamente conto delle operazioni necessarie per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti entro il 21 agosto 1992, appunto secondo il modello di gruppo polifunzionale, vennero inseriti nel disegno di legge emendamenti atti ad agevolare la fusione con enti creditizi delle sub-holdings finanziarie costituite all'interno dei gruppi creditizi, allo scopo di coordinare sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed organizzativo le società del gruppo stesso esercenti attività simili.

Nel disegno di legge vennero poi inseriti emendamenti per garantire la neutralità fiscale anche alle operazioni di scissione in considerazione del fatto che a tali operazioni poteva essere necessario ricorrere per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti.

E' solo in un secondo tempo che viene inserito il disposto normativo relativo alla trasformazione in s.p.a. del Mediocredito centrale, peraltro, con alcune perplessità da parte del Governo: ebbe, infatti, a dichiarare il Sottosegretario di Stato per il Tesoro nel corso della seduta del 20 maggio 1993 della VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati: "il Governo sta

riflettendo sull'opportunità di mantenere l'obbligo.....(di trasformare in s.p.a.) che riguarda in particolare Mediocredito.....ovvero tramutarlo in facoltà".

Ai fini del presente esame è essenziale sottolineare che, a seguito della trasformazione in s.p.a., disposta dalla legge 489/1993, il Mediocredito centrale ha conservato il carattere di specialità dell'attività fornita a sostegno della piccola e media impresa.

Per il Mediocredito, infatti, se può considerarsi non più operante il principio della specializzazione temporale, a diverse conclusioni deve giungersi per quel che riguarda la specializzazione funzionale...

L'art. 2 della legge 489/1993 precisa, infatti, espressamente che il Mediocredito centrale assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, circoscrivendo così in un ambito ben determinato l'oggetto sociale.

Tale assunto trova autorevole conforto nell'intervento svolto dal Ministro del tesoro pro tempore nel corso dei lavori parlamentari (Camera dei Deputati, VI Commissione (Finanze), seduta del 30 giugno 1993). Infatti, ad una richiesta di un componente della commissione il quale chiedeva se le funzioni svolte dal Mediocredito centrale potessero essere attribuite direttamente al sistema bancario trasferendo, con vincoli d'indirizzo deliberati dai competenti organi regionali, fondi ai bilanci regionali, il Ministro rispondeva che la soppressione dall'ordinamento bancario del principio della specializzazione temporale e funzionale renderà necessario un'approfondita riflessione sul ruolo degli istituti a medio termine. Aggiungeva che per il momento era tuttavia necessario prevedere soluzioni che potessero valere per la gestione del pregresso e cioè di quelle funzioni attribuite esclusivamente al Mediocredito che a suo avviso dovevano essere mantenute. Riteneva inoltre che ove si fosse previsto di attribuire nel futuro funzioni specifiche al Mediocredito sarebbe stato opportuno mantenere per esso una struttura di tipo agenziale. Per queste motivazioni il Governo proponeva per il Mediocredito una soluzione che prevedeva il mantenimento dell'attività pubblica e la trasformazione in s.p.a. per lo svolgimento delle attività concorrenziali.

Da tale prospettazione è derivata l'impostazione normativa che, tra l'altro, ha consentito al Mediocredito centrale d'essere per legge concessionario dei servizi pubblici di agevolazione.

Tale concessione per legge non contrasta, peraltro, con il disposto della direttiva CEE 92/50 del 18 giugno 1992, nè con la normativa di recepimento (D.Lg.vo 17 marzo 1995 n.157), in quanto l'ottavo considerando della direttiva precisa che: "la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fonda su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva".

E' comunque da precisare che detta riserva a favore del Mediocredito è limitata ad un periodo di dieci anni in base al disposto della più volte citata legge 489/1993.

Da tutto quanto precede ed inoltre per il fatto che la stessa legge 489/1993 abbia espressamente disposto che la società per azioni derivante dalla trasformazione del Mediocredito centrale succeda nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti e più ancora per il fatto che a favore del Mediocredito Centrale continui ad operare un ampio complesso di norme a suo tempo dettate per l'ente pubblico economico, se ne deduce che il Mediocredito centrale s.p.a. ha nell'attuale ordinamento una posizione del tutto speciale.

Fra queste norme assume particolare rilevanza la legge 30 dicembre 1991, n.412 la quale prevedeva che una quota pari agli 8/10 del dividendo attribuito allo Stato sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale fosse destinata ad incrementare lo stesso fondo di dotazione, legge questa che continua ad essere applicata anche dopo la trasformazione dell'Istituto in s.p.a. con la differenza che l'importo medesimo anzichè al fondo di dotazione va ad incremento del capitale sociale di pertinenza esclusiva del Tesoro.

In sostanza anche per quanto concerne la ripartizione degli utili sociali nessuna sostanziale innovazione è intervenuta rispetto alla situazione che precedeva quando diversa era la natura giuridica dell'ente.

Occorre poi considerare che sulla questione relativa al controllo della Corte dei conti sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione di alcuni enti pubblici economici, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.466 del 17 - 28 dicembre 1993, ha statuito che su tali società non debba cessare il controllo della Corte dei conti in considerazione della presenza e del ruolo in esse svolto dallo Stato, tanto che le società stesse, per la loro particolare natura, sono state definite come "società di diritto speciale". Nè vale in contrario eccepire che la trasformazione ha operato non soltanto un mutamento della veste giuridica ma anche un mutamento del regime dell'attività della nuova società, in quanto, come prima rilevato in occasione dell'esame degli atti parlamentari, la legge 489/1993, pur con l'avvenuta trasformazione in s.p.a., ha sostanzialmente mantenuto al Mediocredito centrale quelle funzioni che già esercitava nella veste di ente pubblico economico.

D'altra parte nel sistema dei controlli, quello di tipo essenzialmente referente proprio della Corte dei conti, disciplinato dalla legge 259/1958, consiste, in via prioritaria, nell'esprimere una valutazione sull'impiego delle pubbliche risorse anche in funzione dell'esercizio di controllo politico e della futura attività legislativa da parte del Parlamento.

Non è, pertanto, possibile ipotizzare una eventuale situazione conflittuale tra due istituzioni come la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nè d'altra parte una tale situazione si è mai verificata nei decenni trascorsi durante i quali sull'ente pubblico hanno egualmente operato i loro controlli le Istituzioni predette.

Quanto sopra esposto, ritiene la Sezione che permanga, in capo all'Istituto della Corte dei conti, il potere dovere di riferire al Parlamento sull'attività di gestione del Mediocredito centrale.

5. L'attività del Mediocredito centrale: 5.1. l'attività creditizia, 5.2. l'attività agevolativa, 5.3. la provvista, 5.4. l'attività di ricerca e di studio, 5.5. le prospettive 1995 e 1996 confrontate con gli obiettivi del piano strategico, 5.6. le iniziative più recenti, 5.7. osservazioni sulla normativa di riferimento.

Si premette che il seguente paragrafo della relazione riporta notizie ricavabili non solo dall'esercizio del controllo eseguito ma anche da documenti ufficiali dell'ente quali, in particolare, le relazioni sui bilanci consuntivi e i budgets previsionali.

Prima di esporre l'attività del Mediocredito centrale si ritiene necessario premettere che la Banca d'Italia ha rilasciato al Gruppo Mediocredito centrale la qualifica di "abilitato" che consente una maggiore operatività nel settore delle partecipazioni non finanziarie, permettendo di sostenere più efficacemente l'attività di acquisizione di partecipazioni industriali da parte del gruppo, ed in particolare da parte di Sofipa s.p.a. (partecipata del gruppo).

Inoltre per corrispondere all'esigenza di una diversificazione delle fonti di provvista della banca sui mercati mondiali, il Mediocredito centrale ha acquisito, da parte di due delle principali agenzie internazionali di rating, la seguente valutazione:

- Moody's: A1
- Standard and Poor's: A+

Tali valutazioni tengono ovviamente conto del fatto che il capitale sociale è interamente posseduto dal Tesoro e, pertanto, si allineano con i valori corrispondenti al nostro Paese influenzati da vari fattori ben noti quali, per esempio, il livello del debito pubblico, l'instabilità ecc..

Sono stati inoltre avviati contatti con Nippon Investors Service, in virtù del particolare interesse espresso dal mercato giapponese verso emittenti italiani e delle favorevoli condizioni finanziarie.

A seguito degli incontri con gli analisti giapponesi l'assegnazione del rating dovrebbe avvenire nel corso del 1996.

Il Mediocredito centrale è stato supportato, nei procedimenti con le tre Rating Agencies, da Merrill Lynch.

Come prima riferito, il Mediocredito centrale s.p.a. ha ereditato tutte le funzioni precedentemente svolte dall'Istituto, mantenendo le finalità di sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, per favorirne i processi di industrializzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica, nonché a supporto delle esportazioni e delle attività economiche con l'estero dell'industria italiana, in un'ottica di perseguimento di obiettivi di redditività ed efficienza gestionale.

L'attività di Mediocredito centrale s.p.a. si può pertanto suddividere in due aree distinte:

- a) attività bancaria;
- b) attività agevolativa e agenziale.

Sotto il profilo funzionale tali attività consistono:

- a) nell'intermediazione finanziaria, attraverso la concessione di finanziamenti e rifinanziamenti mediante mezzi propri e provvista di mercato;
- b) nella gestione di agevolazioni pubbliche mediante concessione di contributi agli interessi, di crediti e di garanzie a valere su fondi amministrati per conto dello Stato.

L'attività agevolativa e agenziale, esercitata nel rispetto di provvedimenti legislativi e amministrativi, consiste nella gestione extra - bilancio di fondi assegnati dallo Stato per il perseguimento di specifiche finalità di politica economica e industriale.

5.1. L'attività creditizia

Dopo la trasformazione da ente di diritto pubblico in società per azioni l'attività creditizia del Mediocredito centrale è stata caratterizzata dall'introduzione di nuovi prodotti e servizi finanziari nel settore della finanza d'impresa e a supporto delle relazioni economiche con l'estero delle imprese italiane.

Accanto alle operazioni di rifinanziamento delle banche italiane per la realizzazione dei progetti di investimento delle piccole e medie imprese, sono state avviate operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine, i prestiti partecipativi, i finanziamenti diretti (cofinanziamenti). Nel settore Estero si sono sviluppate operazioni di project financing, per promuovere la proiezione internazionale del sistema industriale italiano, e sono stati messi a punto specifici servizi per assistere le piccole e medie imprese nelle relazioni economiche internazionali.

Coerentemente con la propria missione istituzionale, l'attività finanziaria del Mediocredito centrale intende perseguire due distinte finalità: fornire al sistema degli intermediari finanziari liquidità alle migliori condizioni di mercato e partecipare attivamente all'impostazione, progettazione di operazioni di finanza strutturata (mezzanine financing, prestiti subordinati, capitale di rischio) per soddisfare le necessità di finanziamento di progetti di investimento in Italia e all'estero, con particolare attenzione alle ricadute sia per le imprese di minore dimensione che per l'internazionalizzazione dell'industria italiana.

Al 31 dicembre 1995 i crediti complessivi in essere - Italia e Estero - ammontavano a 6.603,6 miliardi di lire (5.892 miliardi al 31 dicembre 1994) mentre gli impegni per finanziamenti stipulati da erogare si attestavano a 4.255 miliardi (2.840 nel 1994). L'importo dei crediti in essere ha registrato un aumento del 12,1% circa rispetto alle consistenze al 31 dicembre 1994.

FINANZIAMENTI IN ESSERE (miliardi di lire)

	31 dicembre 1992	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	Var. % Dic. 95 su Dic. 94
Area Interno	4.263,5	4.371,6	4.327,7	4.638,5	+7,2
Area Estero	1.209,2	1.511,4	1.564,7	1.965,1	+25,6
TOTALE	5.472,7	5.883,0	5.892,4	6.603,6	+12,1